

OGGETTO: LOCAZIONE TEMPORANEA. CONVENZIONE PER RISERVA DI N. 3 ALLOGGI CON L'AZIENDA "CARONTE S.R.L."

LA GIUNTA COMUNALE

- vista l'allegata relazione del Settore Segreteria Generale in data 26 maggio 2003 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- ritenuta la proposta ivi formulata meritevole di accoglimento;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA:

1. di stralciare n. 3 alloggi dal bando 2 gennaio 2003 per la locazione temporanea::
2. di approvare l'allegato schema di convenzione per riserva alloggi con l'Azienda "CARONTE S.r.l.";
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

RELAZIONE

OGGETTO: LOCAZIONE TEMPORANEA. CONVENZIONE PER RISERVA DI N. 3 ALLOGGI CON L'AZIENDA "CARONTE S.R.L."

Con convenzione rep. n. 49573 del 24 dicembre 2002 l'ALER di Milano ha messo a disposizione del Comune di Sesto San Giovanni n. 28 alloggi per la locazione temporanea per un periodo di anni 10, alloggi che il Comune subloca a soggetti aventi i requisiti di cui alla delibera G.R.L. n. 7061 del 23 novembre 2001.

Con atto del 2 gennaio 2003 è stato emesso il bando per la concessione in locazione temporanea degli alloggi.

Al fine di promuovere l'iniziativa e di agevolare lavoratori temporanei dipendenti da aziende sestesi, si rende opportuno tenere a disposizione di tale categoria alcuni di questi alloggi previa stipula di apposita convenzione con l'Azienda.

In tale quadro, l'Azienda "CARONTE S.r.l." di Sesto San Giovanni, con sede in Viale Rimembranze n. 134, si è resa disponibile alla stipula di apposita convenzione, in base alla quale si obbliga a pagare in via anticipata una somma corrispondente al canone e spese degli alloggi per i periodi in cui gli alloggi stessi non dovessero essere occupati da propri lavoratori con contratto a termine.

Inoltre l'Azienda si obbliga ad arredare gli alloggi, a costituire un deposito cauzionale a garanzia, a garantire il Comune del rilascio dell'alloggio da parte del dipendente al termine della durata del contratto di sublocazione temporanea, nonché

della buona conservazione degli alloggi e degli arredi.

Il Comune da parte sua riserva tre alloggi e si impegna alla stipula dei contratti di sublocazione con i dipendenti dell'Azienda "CARONTE S.r.l." dopo l'accertamento dei requisiti in capo ai richiedenti entro 5 (cinque) giorni da tale accertamento nei limiti di disponibilità degli alloggi riservati.

La durata della convenzione è stabilita in cinque anni, salvo recesso anticipato.

Si propone pertanto lo stralcio dal bando del 2 gennaio 2003 di n. 3 alloggi (alloggi di Via G. Cantore n. 126, ai n. 28/31/36) e l'approvazione dello schema di convenzione che si allega.

Sesto San Giovanni, 26 maggio 2003

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Davì)

Registro delle Scritture Private n.

CONVENZIONE PER RISERVA DI ALLOGGI

Con il presente atto tra i sottoscritti:

Davì dr. Giuseppe nato a Novara il 27 marzo 1944, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20, dirigente, che interviene al presente nella sua qualità di Dirigente del Settore Segreteria Generale e in rappresentanza del :

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20 ,codice fiscale 02253930156

(in seguito denominato "Comune"),

autorizzato alla stipulazione dei contratti in forza di legge in relazione alla qualifica rivestita.

_____residente in _____i,

Via_____,_____,_____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____in nome e per conto del:

"_____", con sede in _____ Via _____i n. 271, codice fiscale_____

(in seguito denominato "Azienda"),

premesso che :

l'Aler di Milano, in base all'iniziativa *"Abitare temporaneamente a Sesto San Giovanni per lavoro e formazione"* ha messo a disposizione del Comune di Sesto San Giovanni n. 28 alloggi per la locazione temporanea per un periodo di

anni 10, alloggi che il Comune subloca a soggetti aventi requisiti di cui alla deliberazione G.R.L. n. 7061 del 23 novembre 2001.

Che al fine di promuovere l'iniziativa e di agevolare lavoratori temporanei dipendenti da aziende Sestesi, si rende opportuno tenere a disposizione di tale categoria alcuni di questi alloggi, previa stipula di apposita Convenzione con le Aziende.

Che l'Azienda "CARONTE S.r.l." con sede in Sesto San Giovanni, Viale Rimembranze n. 134, ha dato la propria disponibilità alla stipula della Convenzione.

Che l'Amministrazione Comunale si riserva comunque l'assegnazione degli alloggi previa verifica del possesso dei requisiti di accesso all'iniziativa dei lavoratori temporanei che saranno indicati dall'Azienda e fermo restando che il contratto di sublocazione sarà stipulato dal Comune con detti lavoratori.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1)

1. Il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, in persona del dirigente autorizzato, si obbliga a tenere a disposizione di lavoratori temporanei dipendenti dall'Azienda "CARONTE S.r.l.", che siano in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. 7061 del 23 novembre 2001, i seguenti tre alloggi per la locazione temporanea e per il periodo di anni cinque ubicati in Sesto San Giovanni, Via General Cantore n. 126:

- a) alloggio n. 28 - scala D - piano rialzato - canone annuo Euro 2.201,61 – spese Euro 70 mensili, salvo conguaglio;
- b) alloggio n. 31 - scala E – piano primo – canone annuo Euro 2.154,31 – spese Euro 70 mensili, salvo conguaglio;
- c) alloggio n. 36 – scala F – piano primo – canone annuo Euro 2.154,31 - spese Euro 70 mensili, salvo conguaglio.

ART. 2)

1. A fronte di tale riserva l'Azienda "CARONTE S.r.l." si obbliga nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni a pagare in via trimestrale anticipata una

somma corrispondente al canone di locazione degli alloggi e delle relative spese di gestione comprese quelle condominiali, per il periodo in cui gli alloggi non dovessero essere occupati da propri lavoratori con contratto a termine e per tutta la durata della presente convenzione.

2. L'Azienda provvederà a sua cura e spese a completare l'arredamento degli alloggi di cui al precedente art. 1) dando atto che gli stessi sono già forniti di blocco cucina. Dell'arredo fornito sarà redatto apposito verbale di consistenza; l'arredo così fornito, allo scadere della presente convenzione sarà ceduto senza corrispettivo al Comune. Nel caso la convenzione si risolva su richiesta del Comune prima della sua scadenza naturale, gli arredi forniti dall'azienda "CARONTE S.r.l." saranno trattenuti dall'azienda stessa.

3. L'Azienda comunicherà al Comune di volta in volta il nominativo del dipendente congiuntamente alla domanda di locazione temporanea contenente anche la durata del rapporto di lavoro a termine, e tutta la documentazione occorrente per la verifica dei requisiti individuali necessari per l'accesso all'iniziativa della locazione temporanea.

4. L'Azienda si rende garante nei confronti del Comune del rilascio dell'alloggio da parte del dipendente al termine della durata del contratto di sublocazione temporanea nonché della buona conservazione degli alloggi e degli arredi ed a tal fine costituisce deposito cauzionale infruttifero di Euro 1.500.

5. Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda alla stipula dei contratti di sublocazione con i dipendenti dell'Azienda "CARONTE S.r.l." dopo l'accertamento dei requisiti, in capo ai richiedenti, entro 5 (cinque) giorni da tale accertamento nei limiti di disponibilità degli alloggi sopra riservati.

ART. 3) DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è di anni cinque decorrenti dal 1° giugno 2003. La convenzione si risolve di diritto in caso di mancata stipula dei contratti di sublocazione temporanea per cause non attribuibili al Comune o qualora vengano indicati dall'Azienda lavoratori non aventi titolo all'accesso all'iniziativa della locazione temporanea, di cui alla D.G.R. n. 7/7061 del 23 novembre

2001, fatti salvi i casi non a conoscenza dell'Azienda stessa e comunicazioni difformi effettuate in buona fede.

L'Azienda avrà la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previo preavviso di mesi sei da effettuarsi a mezzo raccomandata, anche a mano, recapitata all'ufficio protocollo dell'Amministrazione Comunale, o telecopia, in conseguenza di situazioni economiche, finanziarie o di strategia aziendale che non consentano all'Azienda nel proseguimento della stessa.

Il Comune avrà facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione previo preavviso di mesi sei da effettuarsi a mezzo raccomandata.

ART. 4) FUNZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda è costituita custode degli alloggi oggetto della presente Convenzione. In conseguenza di ciò la custodia per i periodi in cui gli stessi non saranno occupati dai lavoratori è affidata all'azienda stessa.

L'Azienda si impegna a vigilare sulla buona conduzione degli alloggi da parte dei propri dipendenti assegnatari in locazione temporanea e si impegna ad attivare tutte quelle azioni idonee alla rimozione di situazioni illegittime anche per le situazioni in cui la responsabilità dovesse risultare esclusivamente a capo del conduttore.

L'Azienda sarà responsabile della custodia e dell'uso degli alloggi per i periodi in cui gli stessi saranno liberi da persone. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti dell'Azienda per tutte quelle situazioni o applicazioni del contratto in cui al lavoratore conduttore vengono riconosciute dalle vigenti leggi tutele di qualsiasi genere o per tutte quelle situazioni e addebiti che, per essere rimossi, necessitino l'intervento di organi superiori all'Azienda o all'Amministrazione Comunale.

ART. 5) SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali relative al presente atto, che non costituisce in alcun modo rapporto di locazione, sono a carico dell'Azienda "CARONTE S.r.l."

Letto, approvato e sottoscritto.

Sesto San Giovanni,